

Tipologia: **COMUNICAZIONE**



Protocollo: **2018212** Data: **21.12.2012**

Oggetto: **Antiriciclaggio – Nota esplicativa AAMS**

Allegato: **1. Nota AAMS prot. 2874/strategie/UPN del 21/12/2012 con oggetto “servizio telematico per la comunicazione dei dati in materia di antiriciclaggio”**

ANTIRICICLAGGIO - NOTA ESPLICATIVA AAMS

Gentile Associato,

Si trasmette in allegato la nota che AAMS ha pubblicato questa mattina sul proprio sito, con chiarimenti in merito al servizio telematico per la comunicazione dei dati in materia di antiriciclaggio.

Con l'occasione si rammenta quanto segue su “Frazionamenti” e “Archivio Unico Informatico”.

Frazionamenti

L'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007 dispone che “è vietato il trasferimento di denaro contante (...) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il **valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00**”.

A tal fine, come indicato nella circolare Assosnai 2016011 del 12 dicembre 2011, si ribadisce che a parere dei consulenti dell'Associazione, non è possibile frazionare il pagamento in parte in contanti (per un importo sotto soglia), il resto con strumento tracciabile (ad es. il pagamento di un importo di euro 1.500 potrebbe essere frazionato corrispondendo euro 990,00 in contanti, il resto con assegno o bonifico). Si sconsiglia pertanto agli operatori di gioco di effettuare artificiosi frazionamenti nei pagamenti delle vincite o nella riscossione delle giocate, raccomandando il comportamento più prudente e si rammenta che, in caso di violazione della normativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

Archivio Unico Informatico

- Per gli operatori di **gioco on line** l'istituzione dell'Archivio **è obbligatoria**, formato e gestito in modo tale da assicurare: la chiarezza, la completezza, l'immediatezza, la conservazione secondo criteri uniformi e il mantenimento della storicità delle informazioni; la possibilità di desumere evidenze integrate; la facilità di consultazione.

Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le responsabilità a carico del soggetto obbligato e garantendo allo stesso l'accesso diretto e immediato all'archivio.

L'omessa istituzione dell'Archivio Unico Informatico è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000,00 ad euro 500.000,00.

- Per gli operatori di **gioco su rete fisica**, l'istituzione dell'Archivio **non è obbligatoria** e, per la registrazione delle operazioni, si possono utilizzare alternativamente sistemi informatici o modalità cartacee; ciò tuttavia, è vivamente consigliabile adottare sistemi informatici o istituire l'Archivio Unico Informatico.
- Per gli operatori di gioco su rete fisica, la mancata adozione delle modalità di registrazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00.

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
La Segreteria

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it